

N. _1042/95 t. R.G.App.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

nel procedimento penale nei confronti di:
VIVIANI BRUNO, BREGA EUGENIO, CORSINI ROBERTO

pronunzia la seguente

SENTENZA

Visto l'art. 605 codice di procedura penale,
in riforma della sentenza 28 febbraio 1995 del Tribunale
di Bologna, assolve gli appellanti VIVIANI BRUNO, BREGA
EUGENIO e CORSINI ROBERTO dalle imputazioni loro ascritte
perchè il fatto non costituisce reato.

Visto l'art. 544.3 codice di procedura penale, fissa il
termine di deposito in novanta giorni.

Bologna, 22 gennaio 1997

Il Presidente

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. Rossi', written over the printed text 'Il Presidente'.

CO355/SXA
DI40207
POL SOA S41 QBXV

COMMISSIONE STRAGI: NEL '67 INTESA TRA AERONAUTICA E MAGISTRATURA

(ANSA) - ROMA, 23 GEN - Nel 1967 tra il capo di stato maggiore dell'aeronautica e il direttore generale degli affari penali del ministero di Grazia e Giustizia fu raggiunto un accordo, finora riservato, per regolare i rapporti tra magistratura e arma azzurra nel caso di incidenti aerei. Il documento, agli atti della commissione stragi e proveniente dal giudice di Venezia Carlo Mastelloni, non riguarda quindi ne' la vicenda di Ustica ne' quella, ad esempio, di Casalecchio sul Reno, che proprio ieri ha visto andare assolti gli ufficiali coinvolti, ma e' in grado di offrire elementi per comprendere le difficolta' che hanno costellato questo tipo di inchieste. Fu il capo di stato maggiore, Aldo Remondino, a chiedere il contatto sfociato poi in una lettera del 18 luglio '67 del ministero di Grazia e Giustizia ai presidenti delle corti d'appello e ai procuratori generali. Il ministero accoglieva, in sostanza, le richieste avanzate dall'aeronautica in alcuni rapporti e promemoria finora classificati. Le direttive date dallo Stato Maggiore erano esplicite: un intervento nelle indagini su incidenti di volo porterebbe fatalmente l'indagine anche sulla possibile "imperizia del pilota" il che nell'ambiente aeronautico militare "appare inammissibile". (SEGUE).

CP/ROM
23-GEN-97 16:59 NNNN

ZCZC0357/SXA
WDI40208
R POL SOA S41 QBXV

COMMISSIONE STRAGI: NEL '67 INTESA TRA AERONAUTICA E MAGISTRATURA 2

(ANSA) - ROMA, 23 GEN - Di fatto fu concordato che i sequestri dei velivoli caduti o di documenti avvenissero solo dopo aver sentito lo Stato Maggiore e che comunque andava tutelato, anche in questo campo, il segreto militare. Lo Stato Maggiore segnalava il "potere-dovere" in alcuni casi di astenersi dal testimoniare e dall'esibire atti e documenti tutelati dal "segreto d'ufficio". Venivano dettate norme di comportamento e lo Stato Maggiore allegava alla circolare riservata anche uno schema per rispondere alle richieste della magistratura invocando le esigenze di segretezza. Ai magistrati andava segnalata l'esigenza del "segreto militare", "evitando la consegna - afferma il documento - di atti o dichiarazioni (riservate allo Stato Maggiore) astenendosi da giudizi prematuri". "Respingere, se necessario, con dichiarazione scritta, che puo' essere anche senza motivazione, la richiesta di sequestro di relitti di velivoli, di infrastrutture o di altri materiali". "Precisare, con la dovuta cautela ma con la necessaria fermezza, al magistrato, che i provvedimenti di sequestro rappresentano sempre una azione nociva alla sicurezza del volo e all'operato delle commissioni di indagine". "Chiarire - afferma ancora il documento dell'aeronautica - che soltanto lo Stato Maggiore e' l'unico ente qualificato, nell'ambito delle forze armate, a fornire notizie sugli incidenti di volo". (SEGUE).

CP/ROM
23-GEN-97 17:00 NNNN

ZCZC0362/SXA

WDI40209

R POL SOA S41 QBXV

COMMISSIONE STRAGI: NEL '67 INTESA TRA AERONAUTICA E MAGISTRATURA 3

(ANSA) - ROMA, 23 GEN - "Far notare, afferma ancora il documento, che l'aeronautica militare, attraverso i propri organi, e' oggi la sola, come dimostrano le stesse richieste della magistratura, in grado di poter acclarare fatti e circostanze inerenti a incidenti di volo occorsi a velivoli militari". Il documento sottolinea il "dovere"

dell'Aeronautica di adempiere "in genere alle ordinanze della magistratura" rilevando pero' che a questo puo' far riscontro quello di tutelare comunque il "segreto d'ufficio".

Nella sua risposta ufficiale il ministero prese atto delle disposizioni date dallo Stato Maggiore per gli incidenti aerei e del preminente ruolo che avrebbe svolto la commissione di inchiesta predisposta dall'aeronautica". (ANSA).

CP/ROM

23-GEN-97 17:03 NNNN

ZCZC0697/SXA

WDI40336

R POL SOA S41 QBXV

INTESA AERONAUTICA-MAGISTRATURA: NOTA MINISTERO GIUSTIZIA
(V. 'COMMISSIONE STRAGI: NEL '67 INTESA...' DELLE 17,00 CIRCA)

(ANSA) - ROMA, 23 GEN - Il ministero della Giustizia, in relazione alle notizie sui documenti agli atti della commissione parlamentare stragi, trasmessi dal giudice istruttore di Venezia, Carlo Mastelloni, ha fatto le seguenti precisazioni: "La circolare della direzione generale degli affari penali del ministero della Giustizia - si legge in un comunicato - datata 18 luglio 1967, riguardante gli "interventi della magistratura penale ordinaria a seguito di incidenti di volo" dell' Aeronautica militare italiana, e' da ritenersi priva di efficacia fin dal 1977, a seguito della legge 801 di riforma del segreto di Stato, e tenuto anche conto della riforma del codice di procedura penale del 1988. Cio' risulta anche espressamente affermato nel fascicolo interno del ministero della Giustizia, in una lettera protocollata del 20 maggio 1992, nella quale il direttore generale degli affari penali, Giovanni Falcone, in relazione ad una richiesta del ministro della Difesa che si richiamava all' esistenza della circolare del 1967, osservava appunto che essa era da ritenersi "superata e non piu' adeguata al sistema processuale" del 1988. (SEGUE).

COM/SOR

23-GEN-97 21:57 NNNN

Handwritten signature and date: 23/1/97

ZCZC0701/SXA

WDI40337

R POL SOA S41 QBXV

INTESA AERONAUTICA-MAGISTRATURA: NOTA MINISTERO GIUSTIZIA (2)

(ANSA) - ROMA, 23 GEN - "A prescindere dal merito della circolare, il ministero della Giustizia - prosegue il comunicato - osserva ancora che essa fin dall' origine 'non risulta riservata', e che fu trasmessa ai procuratori generali e ai presidenti di Corte d' appello 'per opportuna conoscenza e per le determinazioni che riterranno di adottare'. La circolare, almeno per i suoi effetti diretti sugli uffici giudiziari destinatari, non puo' essere all' origine delle adombrate 'difficolta' delle inchieste, perche' nessun magistrato inquirente - conclude - ha mai segnalato al ministero ostacoli e inconvenienti derivanti dalla sua esistenza; e dal momento che, piu' che 'riservata', essa era di fatto 'ignota', se l' ista' giudiziaria per venirne in possesso ha dovuto a negli archivi del ministero". (ANSA).

1R

13 NNNN

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 4 dicembre 1995, n. 518.

Interventi urgenti nei settori agricoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visi gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare l'attività del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, al fine di consentire la prosecuzione delle attività per il miglioramento genetico del bestiame, per l'approvvigionamento idrico, nonché di intervenire nella regolamentazione del regime di produzione lattiero;

Visa la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° dicembre 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro e del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali; di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Proroga del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura

1. Il termine di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 493, relativo alla durata del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive integrazioni, è prorogato al 31 dicembre 2002.

Art. 2.

Interventi finanziari straordinari

1. Per assicurare la continuità delle attività necessarie all'esercizio delle grandi dighe, già ultimate e in gestione o in corso di ultimazione con la costruzione delle relative adduzioni e distribuzione primaria dell'acqua a fini prevalentemente irrigui, sono attribuiti contributi straordinari per l'anno 1995, rispettivamente, nell'importo di lire 30 miliardi all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione in Puglia, Lucania ed Irpinia, e nell'importo di lire 14 miliardi all'Ente irriguo umbro-toscano.

2. Per consentire il conseguimento di una maggiore economia nel settore degli allevamenti, anche attraverso il miglioramento genetico del bestiame, e per far fronte alle connesse esigenze finanziarie, è autorizzata la spesa di lire 46 miliardi, di cui 500 milioni a titolo di contributo per programmi di miglioramento del lupo italiano, per l'anno 1995.

Viso, il Guardasigilli: DINI
95C0363

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 2 si provvede mediante utilizzo per lire 90.000 milioni delle disponibilità del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, con corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive integrazioni. Tale importo viene versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnato ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'amministrazione competente.

Art. 4.

Differimento del termine per la cessione della quota latte

1. Per l'anno 1995 è differito al 31 dicembre il termine del 30 novembre stabilito nell'articolo 10, comma 6, della legge 26 novembre 1992, n. 468, per la cessione della quota latte. L'affitto di quote latte di cui all'articolo 10, comma 2, della legge n. 468 del 1992 è consentito esclusivamente per la durata di un inicro periodo e può essere rinnovato solo due volte.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 1995

SCALFARO

DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro

LUCHETTI, Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali

BARATTA, Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente

MASERA, Ministro del bilancio e della programmazione economica

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 14 giugno 1995, n. 519.

Regolamento concernente le categorie di documenti sottratti al diritto di accesso.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visa la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi ed, in particolare, l'art. 24, comma 4, che obbliga le singole amministrazioni ad individuare, con uno o più regolamenti, le categorie di documenti, da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità, sottratti all'accesso per le esigenze di cui al comma 2 del medesimo articolo;

Viso il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, recante il regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi ed, in particolare l'art. 8, che, tra l'altro, obbliga a fissare, per ogni categoria di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso;

Viso il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Viso l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visa le attribuzioni degli organi dell'Amministrazione della difesa;

Udito il parere della commissione per l'accesso, espresso in data 2 dicembre 1993, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 27 luglio 1994;

Ritenuto di non potersi conformare al parere dell'Alto Consesso considerato che, per gli atti di cui ai punti 1) e 12) dell'allegato 1 e al punto 2 dell'allegato 2 al presente decreto non si è ravvisata l'opportunità di individuare un termine di sottrazione all'accesso tenuto conto sia del preminente interesse che tali atti tendono a tutelare sia della connessione della documentazione ad accordi internazionali;

Visa la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400/88, con nota n. COORD/02-01/4908/U27 del 7 ottobre 1994;

A DOTTA

il seguente regolamento:

Articolo unico

Sono approvate le tabelle di cui agli allegati 1, 2 e 3, che costituiscono parte integrante del presente decreto ed indicano le categorie di documenti formati da organi dell'Amministrazione della difesa, che sono sottratti all'accesso, ai sensi degli articoli 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352; per ogni categoria di documenti è fissato anche il periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 14 giugno 1995

Il Ministro: CONCIONE

Viso, il Guardasigilli: MANCUSO
Registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 1995
Registro n. 4 D/Gen, foglio n. 174

<p>Documenti concernenti:</p>	<p>(11) attività e documentazione, sia nazionale che NATO, alla quale è stata conferita classifica di segretezza o di riservatezza, destinante da esigenze di sicurezza dello Stato o delle installazioni;</p> <p>(12) attività e documentazione relativa a tutte le infrastrutture NATO e nazionali classificate;</p> <p>(13) concessione di "nulla osta" di segretezza;</p> <p>(14) rapporti informativi sugli aspiranti all'arruolamento nelle Forze Armate e sul personale militare arruolato.</p> <p>(15) concessioni d'autorizzazioni all'accesso ad infrastrutture militari o d'interesse per la difesa nazionale;</p> <p>(16) accordi intergovernativi stipulati per la realizzazione di programmi militari di sviluppo, approvvigionamento e/o supporto comune;</p>
<p>Periodo massimo di sottrazione all'accesso</p>	<p>Fino alla scadenza del periodo di validità dei provvedimenti operativi contenuti nella documentazione ovvero fino alla declassifica da parte dell'originatore, ove non specificatamente e/o diversamente previsto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nella circolare PCM-ANS 1/R</p> <p>Fino a quando la documentazione non venga abrogata o sostituita o finché le infrastrutture non vengano dismesse operativamente</p> <p>?? 50 anni in relazione alla segretezza dell'informazione come definita dalla Autorità nazionale per la sicurezza</p> <p>50 anni <u>Schedatura Pol/Hes</u></p> <p>50 anni <u>Non sarebbe possibile conoscere chi è perché entra in base militari</u></p> <p>50 anni, limitatamente ai programmi o parte di essi da tutelare ai fini della sicurezza e comunque non oltre la vita operativa o durata dei materiali, dei sistemi d'arma o attività oggetto di accordo e sempre che non sia diversamente disposto nell'accordo stesso</p> <p><u>Ma gli accordi intergovernativi non devono essere discussi dal Parlamento?</u></p> <p><u>Protocolli segreti!</u></p>

Rosa dei Venti
 Scheda
 Cossiga
 SISMI

ALLEGATO 2

2. Interesse alla salvaguardia dell'ordine pubblico, della prevenzione e repressione della criminalità

Documenti concernenti:	Periodo massimo di sottrazione all'accesso
<p>(1) attività dei servizi informativi e rapporti con i Servizi per la sicurezza e/o Direzione Investigativa Antimafia;</p> <p>(2) trasferimenti disposti a tutela della P.A. e/o degli interessati, connesse a vicende al vaglio dell'A.C. a collusioni con ambienti controindicati o malvivitosi, a motivi di incolumità personale;</p> <p>(3) struttura ordinativa e dotazioni organiche di personale, mezzi, armamento e munizionamento tecnico dei Reparti dell'Arma dei Carabinieri;</p> <p>(4) iniziative degli organismi internazionali intraprese in materia di tutela dell'ordine pubblico, prevenzione e repressione della criminalità;</p> <p>(5) informative dei Reparti dipendenti su soggetti e/o sodalizi ritenuti collegati ad organizzazioni criminali o eversive.</p>	<p>50 anni</p> <p>fino a quando continuano a sussistere le situazioni per le quali sono stati adottati i relativi provvedimenti e, comunque, ad avvenuta definizione della posizione giudiziaria <i>si considere la situazione personale e la collusione!!</i></p> <p>50 anni con riferimento alla concreta utilizzazione dei mezzi, dell'armamento e munizionamento tecnico e alla dislocazione delle dotazioni organiche</p> <p>50 anni</p> <p><i>cosa conta il Sig. Turco!</i></p> <p>50 anni</p>

→
 Casalecchio
 Vicinola Conte
 Gico

→
 0

ALLEGATO 3

3. Interesse alla salvaguardia della riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese

Documenti concernenti:	Periodo massimo di sottrazione all'accesso
<p>(1) selezione psico-attitudinale;</p> <p>(2) tabulati psico-attitudinali;</p> <p>(3) accertamenti medico-legali inerenti le visite di leva;</p> <p>(4) accertamenti medico-legali per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, per la liquidazione di equo indennizzo e pensione privilegiata, per il cambio di profilo professionale e per dispensa dal servizio; <i>(Toforo e Ferrò)</i></p> <p>(5) attività e documentazione di carattere interno, anche se contenute nei fascicoli personali, quali relazioni o rapporti di Commissioni uffici o funzionali sulle procedure da adottare e contenute giudizi di fattibilità ed opportunità di provvedimenti;</p> <p>(6) attività istruttoria per l'iscrizione all'Albo dei fornitori e appaltatori della Difesa;</p> <p>(7) diritti coperti da proprietà industriale e diritti riguardanti la proprietà intellettuale</p>	<p>50 anni solo per gli elementi informativi, la cui conoscenza possa ledere il diritto alla riservatezza dei terzi o il diritto di autore per quanto riguarda i test proposti dall'Amministrazione Difesa</p> <p>50 anni solo per gli elementi informativi la cui conoscenza possa ledere il diritto della riservatezza dei terzi</p> <p>" " <i>ciò fanno ciò che vogliono in selezione e controllo</i></p> <p>sino alla adozione del provvedimento, 50 anni per le informazioni la cui conoscenza possa ledere il diritto alla riservatezza dei terzi</p> <p>per le ditte giudicate idonee, fino all'iscrizione all'albo; per le ditte giudicate non idonee, fino al momento della partecipazione del giudizio, 50 anni per le informazioni la cui conoscenza possa ledere il diritto alla riservatezza delle ditte</p> <p><i>live stessa diritto di conoscenza sui criteri</i></p> <p><i>50 anni !!</i></p> <p><i>!!</i></p>

↑
 ↑
 ↑
 }
 L. 101
 Svizzera

↑
 Zupiani
 Cassaleto

Documenti concernenti:	Periodo massimo di estensione all'accesso
<p>(8) relazioni e pareri al Vertice Politico e/o militare sull'attività di Consigli, Comitati, Commissioni, Gruppi di studio e/o di lavoro;</p> <p>(9) valutazione dell'idoneità al servizio di Stato Maggiore, di cui all'art.12 della legge n.192/76;</p> <p>(10) documentazione caratteristica e matricolare, nei limiti previsti dall'art.3 della legge n.1095/1902; <i>come l'istrasporto fuo (che cari) avere: fogli di comunicazione</i></p>	<p>50 anni limitatamente alle informazioni la cui conoscenza possa ledere il diritto alla riservatezza dei terzi e la sicurezza nazionale</p> <p>50 anni limitatamente alle informazioni la cui conoscenza possa ledere il diritto alla riservatezza dei terzi</p>
<p>(11) procedimenti disciplinari, per l'irrogazione di sanzioni di stato e/o di corpo; <i>Diritto alla difesa? Nulla</i></p>	<p>per la documentazione caratteristica sottrazione all'accesso per 50 anni ad eccezione, per il solo interessato, dei fogli di comunicazione; per la documentazione matricolare 50 anni per le sole informazioni la cui conoscenza possa ledere il diritto alla riservatezza dei terzi</p> <p>fino all'emissione del provvedimento, ma per 50 anni per quanto concerne le informazioni la cui conoscenza possa ledere il diritto alla riservatezza dei terzi e/o gli interessi essenziali alla sicurezza nazionale</p>
<p>(12) lavori degli Organi Consultivi delle FF.AA. per la formulazione di pareri;</p> <p>(13) lavori e giudizi delle Commissioni di avanzamento e delle Commissioni giudicatrici;</p>	<p>fino all'esenzione del parere, ma per 50 anni per le informazioni la cui conoscenza possa ledere il diritto alla riservatezza dei terzi</p> <p>fino all'approvazione delle graduatorie di merito da parte del Ministro, ma per 50 anni per le informazioni la cui conoscenza possa ledere il diritto alla riservatezza dei terzi</p>
<p>(14) valutazione per la redazione dei verbali di stina e delle schede segrete poste a base delle gare nazionali;</p>	<p>fino all'aggiudicazione, ma per 50 anni per le informazioni la cui conoscenza possa ledere il diritto alla riservatezza dei terzi e/o interessi essenziali alla sicurezza nazionale</p>

→ Appalti, avanzamento: tutto segreto e quindi non impugnabili